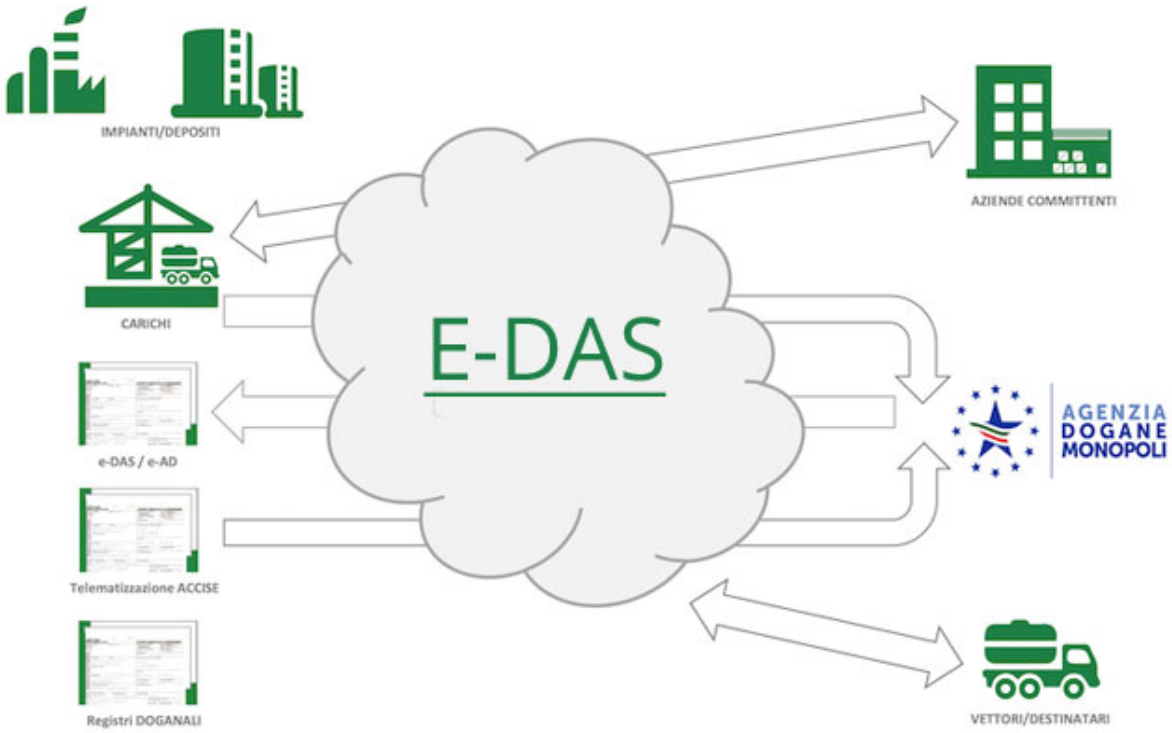

Al fine di dare gli opportuni chiarimenti e fugare dubbi sorti anche a seguito di comunicazioni a volte fuorvianti a volte imprecise da parte degli operatori petroliferi con i quali le Gestioni hanno ovviamente i relativi contratti di affidamento e di fornitura, in ordine alla complessa materia del DAS elettronico (E-DAS) che sostituirà dal 1 ottobre , ma solo per le fasi a "monte " del Gestore medesimo,chiariamo subito che il documento cartaceo DOVRA' continuare ad essere rilasciato al Gestore e conservato al tradizionale Registro di Carico e Scarico .

Il Registro di Carico e Scarico suddetto rimane in vigore perfettamente per le Gestioni che non abbiano "volontariamente" aderito al nuovo Registro Telematico , obbligatorio invece per gli impianti totalmente selfizzati riconducibili alle società partecipate al 100 % dagli operatori petroliferi (Segit per Q8, Ip Service per Ip, Eni Fuel per Eni e cosi' via..)

Dal 1 ottobre prossimo quindi, tutti i passaggi " a monte" del destinatario finale, il Gestore appunto, saranno accompagnati da un Das Elettronico monitorato in tempo reale dalla Agenzia delle Dogane, sia a livello di Direzione che a livello dei singoli Uffici Territoriali competenti. Il Das elettronico che conterra' tutti gli elementi già precedentemente noti, piu' l'obbligo di inserire anche il volume dei carburanti alla densità convenzionale (dato questo che come Fegica abbiamo richiesto fortemente in quanto possibilmente utile per una ulteriore valutazione dei cali carburanti..) avra' un bollo "virtuale" e ovviamente non piu' a secco . Non sarà quindi soggetto a contraffazione e consentirà il monitoraggio costante della circolazione dei carburanti BENZINA

e GASOLIO per autotrazione , mentre per il GPL rimarrà il Das cartaceo per tutti i vari passaggi della filiera distributiva.

La Fegica ha partecipato a tutte le riunioni previste dall'Agenzia sia per l'emanazione della Direttoriale del 10 maggio 2020 (che integra e modifica le vecchie norme del 1995 sul Testo Unico sulla circolazione dei prodotti petroliferi destinati ai vari usi, sia il Decreto Ministeriale 210/96, sul quale ritorneremo..) e da ultimo all'incontro del 23 settembre scorso in cui sono emerse tutte le difficoltà degli operatori petroliferi e dei soggetti coinvolti (società petrolifere, operatori privati con depositi, società di ingegneria informatica, autotrasportatori etc..) ad essere pronti per il 1 ottobre prossimo al nuovo sistema di documentazione di accompagnamento della merce (carburanti ad accisa assolta come si dice) e le profonde preoccupazioni che l'intera sistema, dopo circa un anno di sperimentazione "virtuale" , possa andare a regime da subito sono notevoli .

Nonostante tal quadro, l'Agenzia delle Dogane ha precisato che il 1 ottobre non è una data soggetta a rinvii, avendo fondamento in una Legge dello Stato che ovviamente al momento non ha subito alcuna modifica nonostante la corposa normativa emanata per gestire l'emergenza Covid e per consentire la ripresa di tutte le attività.

In merito alle difficoltà interpretative comunque, alleghiamo la circolare 36 del 23 settembre scorso che, con la formula delle Domande e Risposte, fornisce una serie di chiarimenti rispetto alla complessa materia.

Per brevità segnaliamo : Domanda 6 : la riposta conferma che il gestore (indicato dalla normativa come il destinatario non interconnesso) deve continuare ad avere il das in forma cartacea per custodirlo con il Registro di Carico e Scarico.

Domanda 12 : forse la piu' importante . La risposta è inequivocabile anche se spesso non di pratica attuazione. Viene cioe' confermata la facolta' per il gestore di RIFIUTARE UNA PARTE DELLA CONSEGNA, secondo l'art. 15 comma 3 del DM 210/96 . In una fase delicata come questa in cui le criticità sono numerose, questa disposizione dovrà esser presente e fatta valere - anche collettivamente e con l'intervento del Sindacato -- laddove le nostre controparti insistano sui drop (o minimi di fornitura) e sulle eventuali minacciose sanzioni in caso di mancato rispetto. Domanda 16 : si conferma che il destinatario finale non ha alcuna responsabilità in ordine alla correttezza dei dati che il "sistema" deve assumere per il buon fine della emissione del Das Elettronico. I dati relativi alla Licenza Utf, al codice Ditta ed

eventualmente partita iva e codice fiscale sono già in possesso del fornitore del Gestore e supervisionati dalla Agenzia delle Dogane. Ribadiamo : nessun obbligo in ordine alla correttezza dei dati puo' essere imputato a Gestore, contrariamente a quanto alcune aziende hanno inteso comunicare ai propri Gestori.

Infine, Domanda 22 sugli scontrini attestanti le quantità scaricate. Questi continuano ad essere emessi in forma cartacea e conservati dalla gestione.

Precisiamo che nessun obbligo è previsto per il Gestore di confermare , sia in modo scritto che in modo informatico (nel gergo "flaggare" su una casella di un pc portatile) l'avvenuta ricezione del prodotto e qualsiasi altro dato in merito alla consegna.

In questo senso l'Agenzia ha colto tutte le nostre riserve e le nostre argomentazioni svolte nei tempi e nei modi opportuni.

NelLE fasi di avvio del nuovo sistema, tuttavia, potrebbero manifestarsi ritardi nelle consegne, o addirittura sospensione dei rifornimenti stessi per le difficoltà di autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Dogane alla emissione del Das elettronico.

Ove si dovessero registrare anomalie, la nostra Federazione è ovviamente a disposizione.

CIRCOLARE 36 DOGANE 23 SETTEMBRE 2020

{jathumbnail off}